

N. R.G. 54947/2018



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:

Luciana Sangiovanni  
Cecilia Pratesi  
Silvia Albano

Presidente  
Giudice rel.  
Giudice

ha pronunciato il seguente

**D E C R E T O**

nella causa civile di primo grado promossa da:

[REDACTED]

nei confronti di:

MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E  
L'IMMIGRAZIONE – DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI CIVILI PER L'IMMIGRAZIONE  
E L'ASILO – UNITA' DUBLINO, in persona del Ministro pro tempore, costituito ex art. 6 D.l. n.  
13/2017;

ooo

Con ricorso depositato il 7.8.2018 il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli il 2.7.2018, con il quale l'Unità Dublino ha disposto il suo trasferimento in [REDACTED] quale stato competente per la sua domanda di protezione internazionale. L'amministrazione resistente si è costituita invocando il rigetto del ricorso.

Afferma il ricorrente che, essendo egli già stato destinatario di un provvedimento di diniego della protezione internazionale in [REDACTED], un suo eventuale trasferimento in quel paese inevitabilmente implicherebbe un suo rimpatrio in [REDACTED] avendo egli esaurito tutti i mezzi giuridici disponibili per l'esame della propria domanda, ed essendo già destinatario di un ordine di rimpatrio emesso dalle autorità di quel paese.

Espone quindi nel dettaglio la situazione di gravissima insicurezza del paese di origine, e nello specifico della regione di [REDACTED] la sua specifica zona di provenienza., e sotto questo profilo evidenzia la connessione tra la permanenza in quei luoghi ed il pericolo effettivo di andare incontro a danno grave; per tale ragione invoca l'applicazione della clausola discrezionale di cui all'art. 17



del regolamento, onde scongiurare la prospettiva che il trasferimento in ██████ lo esponga al rinvio verso un paese ove rischia di vedere violati i suoi diritti fondamentali.

Emerge dalla lettura dei documenti allegati e dalla relativa traduzione giurata, che ██████ ██████ per l'immigrazione abbia stabilito: " il rifiuto della richiesta di permesso di soggiorno e di lavoro; il rifiuto della richiesta di dichiarazione di status di rifugiato e il rifiuto della richiesta del documento di viaggio; il rifiuto della richiesta di dichiarazione di status di protezione sussidiaria; l'espulsione dal paese sulla base delle disposizioni nel capitolo 8 paragrafo 6 della legge sugli stranieri (2005:716); che l'espulsione avvenga con un rimpatrio del richiedente in ██████" (salvo che egli possa dimostrare l'accoglienza da parte di un altro Stato);

Non vi è dubbio che ai sensi degli articoli 23 e 18 comma 1 del reg. UE 604/2013, la procedura di ripresa in carico del ricorrente da parte della ██████ sia formalmente regolare, sia sotto il profilo dei presupposti applicativi, che dei termini in cui si è svolto il procedimento.

E' necessario tuttavia valutare se residui nella fattispecie uno spazio applicativo per le clausole discrezionali previste dall'art. 17 del regolamento, la cui operatività è stata esclusa dall' Unità Dublino.

In proposito è bene chiarire che La Corte di Giustizia UE ha più volte ribadito (v da ultimo la pronuncia su rinvio pregiudiziale della Quinta sezione del 16 febbraio 2017 nella causa C- 578/16 PPU C.K., H.F., ed A.S.), che il potere discrezionale attribuito agli Stati membri dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, *fa parte integrante del sistema di determinazione dello Stato membro competente elaborato dal legislatore dell'Unione*, o in altre parole costituisce esso stesso un criterio di competenza stabilito dal diritto dell' Unione.

Peraltro – sempre secondo la CG – l'art. 4 della Carta dei diritti Fondamentali dell' Unione Europea (riproduttivo dell'art. 3 della CEDU secondo cui "nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani e degradanti") va interpretato nel senso che " *anche in assenza di ragioni serie di ritenere che sussistano carenze sistemiche nello Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo, il trasferimento di un richiedente asilo nel contesto del regolamento n. 604/2013 può essere effettuato solo in condizioni in cui sia escluso che detto trasferimento comporti un rischio reale e acclarato che l'interessato subisca trattamenti inumani o degradanti, ai sensi di tale articolo*".

E vi è altresì da aggiungere che al considerando 32, lo stesso regolamento Dublino III sottolinea: *Per quanto riguarda il trattamento di persone che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi che a essi derivano dagli strumenti giuridici internazionali, compresa la pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.*

Ed a tale proposito risulta significativo il passaggio della sentenza della CEDU nel ricorso n. 47287/15 del 14 marzo 2017 (Ilias e Ahmed c. Ungheria), secondo il quale, nel caso di domande di asilo basate su un rischio generale ben noto, accertabile in una serie considerabile di fonti, l'articolo 3 impone agli Stati di avviare di propria iniziativa una valutazione sul rischio in parola; in altre parole, gli obblighi convenzionali richiedono alle autorità nazionali di effettuare una valutazione autonoma di tale rischio: sotto questo profilo, di fronte alla prospettiva di un trasferimento, è necessario poter escludere "il rischio reale di un respingimento a catena" verso un paese dove non possa ragionevolmente escludersi un rischio di violazione dell'art. 3 CEDU.

Poste tali premesse di ordine sistematico, occorre dunque prendere in esame la condizione della zona ove il cittadino straniero dovrebbe essere rimpatriato: ebbene, alla luce delle fonti consultate, si deve affermare che la situazione si sicurezza in ██████ rimanga altamente instabile, con un rischio effettivo di violenza generalizzata ai danni della popolazione civile. Dai numerosi report consultati,



risulta che vi è ancora una forte presenza di guerriglieri ISIS operativi i quali prendono di mira i civili in maniera indiscriminata con attacchi "mordi e fuggi". Sul punto il report pubblicato dall'UNHCR nel maggio del 2019 afferma che nonostante la perdita dei territori precedentemente occupati e le ridotte capacità logistiche, determinate cellule ISIS continuano ad operare con una notevole libertà di movimento nelle aree desertiche e rurali di Al-Anbar, Baghdad, Diyala, Kirkuk, Ninewa e Salah Al-Din. L'ISIS mantiene la capacità di lanciare attacchi mirati, come risulta dalle uccisioni di alcuni leader locali, dai rapimenti e dagli attacchi indiscriminati ai danni di civili e forze di sicurezza mediante l'utilizzo di ordigni esplosivi (UNHCR – UN High Commissioner for Refugees: International Protection Considerations with Regard to People Fleeing the Republic of Iraq, May 2019 <https://www.ecoi.net/en/file/local/2007789/5cc9b20c4.pdf> ).

UNAMI ha osservato che i civili continuano ad essere bersagli da parte di militanti dell'ISIS, i quali spesso sequestrano e giustiziano civili presso falsi checkpoint disseminati in tutto il Paese. Gli abusi e le sparizioni sono commesse anche da membri appartenenti alle milizie sciite PMU e dalle forze governative. Human Rights Watch ha riportato che vi sono continui arresti arbitrari effettuati da tali milizie, specialmente nei confronti di civili di fede sunnita. Ad esempio, è stato riportato che viaggiare da Baghdad ad Anbar, Salah al-Din, Diyala, Kirkuk, comporta un rischio molto elevato per i sunniti che attraversano posti di blocco gestiti dalle milizie PMU. (Human Rights Watch, 19 January 2019 <https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/iraq> ).

Inoltre rimane elevato il rischio di incorrere in ordigni inesplosi, mine e trappole lasciate dai combattenti ISIS. Secondo USDOD, come conseguenza del conflitto contro l'ISIS, su tutto il territorio del Paese è possibile rinvenire resti di esplosivi, munizioni a grappolo, ordigni inesplosi, bombe a mano e proiettili di artiglieria. Le aree densamente contaminate sono state identificate principalmente nei governatorati di Ninewa, Kirkuk, Dohuk ed Erbil (lungo il confine turco) e a Sulaymaniyah (lungo il confine con l'Iran). Tale situazione incide profondamente sulla possibilità degli sfollati interni di tornare alle loro case (The country guidance represents the common assessment of the situation in the country of origin by EU Member States. June 2019, cfr <https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/publications/EASO-COI-Report-Iraq-Security-situation.pdf> ).

Alla fine di aprile 2019, sono stati registrati oltre 1,65 milioni di sfollati, provenienti principalmente dai Governatorati di Ninewa, Salah al-Din e Anbar. I dati IBC relativi al governatorato di Wasit, luogo di provenienza del ricorrente, riportano un totale di 5 attacchi verificati nel 2018, 4 dei quali nel distretto di Kut con diverse morti tra i civili dovute a colpi da arma da fuoco ed esecuzioni sommarie. Questi incidenti hanno rappresentato un incremento rispetto all'anno precedente (EASO – European Asylum Support Office: Country Guidance: Iraq; Guidance note and common analysis, June 2019, [https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Country\\_Guidance\\_Iraq\\_2019.pdf](https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Iraq_2019.pdf) ).

La presenza dello Stato centrale è insufficiente a garantire una protezione effettiva alla popolazione civile, considerando altresì che le autorità del governo si sono spesso affidate a milizie autonomamente costituite, le quali spesso agiscono in veste di agente persecutore contro le minoranze etniche e religiose del Paese (USDOS – US Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2018 - Iraq, 13 March 2019 <https://www.ecoi.net/en/document/2004254.html> ).

Pertanto, la situazione generale del Paese, risulta essere in continuo mutamento e con un livello elevato di violenza ed insicurezza per la popolazione civile la quale viene spesso presa di mira come bersaglio bellico.

Ora, l'amministrazione convenuta, si oppone all' applicazione della clausola discrezionale, e tuttavia non offre concreti argomenti che consentano di escludere che il ricorrente possa essere rimpatriato nel luogo da cui proviene, ovvero una regione nella quale sussiste "un rischio generale ben noto" di andare incontro a trattamenti inumani e degradanti. La difesa del Ministero si limita infatti a ribadire il principio generico della reciproca fiducia cui è improntato il regolamento Dublino III e ad affermare che in via generale gli stati membri sono rispettosi del principio di *non refoulement*.

Riguardo al primo profilo, è sufficiente osservare che è lo stesso Regolamento, all'art. 3 par. 2, a ribadire che la reciproca fiducia non costituisce un principio di carattere assoluto, escludendo la



possibilità di rinvio in un paese ove sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo o nelle condizioni di accoglienza, o che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante. Quanto al secondo profilo, si rileva che la produzione dei documenti relativi al diniego consenta di affermare che l'eventualità di un rimpatrio costituisca una prospettiva tutt'altro che remota, tanto da venire a concretare un rischio effettivo, perlomeno in mancanza di evidenze di segno contrario.

Ed è per tale ragione che il collegio ritiene possa farsi uso della discrezionalità accordata a ciascuno Stato membro dall'art. 17 del regolamento, disponendo che l'Italia prenda in carico la posizione del richiedente e proceda al relativo esame.

A tal proposito la Corte di giustizia nella pronuncia già sopra citata e richiamando la sua precedente giurisprudenza (sentenza 5 aprile 2016, Aranyosi e Caldararu, causa C-404/15 e C-659/15 PPU, punti 85-86), esordisce affermando che le norme del regolamento Dublino III, come tutte le altre norme di diritto derivato, devono essere interpretate ed applicate tenendo fermo il rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta, tra i quali l'articolo 4 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) riveste un carattere assoluto.

Ancora la Corte richiama i considerando 32 e 39 del regolamento Dublino III, secondo i quali gli Stati sono vincolati, nella applicazione di quest'ultimo, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e dall'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Ed inoltre, rileva che sarebbe incompatibile con il carattere assoluto del divieto derivante dall'articolo 4 della Carta consentire agli Stati membri di ignorare i rischi concreti di trattamenti inumani o degradanti solo perché questi non derivano da carenze sistemiche nel sistema di asilo dello Stato membro competente.

E' poi importante ribadire che secondo la Corte tali conclusioni non violano o pongono in discussione il principio di fiducia reciproca fra gli Stati membri o la presunzione del rispetto dei diritti fondamentali in ciascuno di essi, ma intervengono al fine di assicurare che la singolarità di alcuni casi sia debitamente considerata.

Ed è opinione del collegio che la concreta possibilità che il rinvio in Svezia dia luogo ad un successivo rinvio in un luogo ove si registra una conclamata situazione di rischio per i diritti fondamentali e per l'incolumità personale, possa rivestire il carattere di eccezionalità cui presiede l'attivazione della clausola discrezionale.

In altre parole l'art. 17, che – si ripete – costituisce comunque un autonomo criterio di determinazione della competenza, sia pure rimessa alla discrezionalità dei singoli stati – consente di operare un bilanciamento tra l'esigenza di determinare rapidamente lo Stato membro competente per consentire l'accesso alle procedure di concessione di protezione internazionale, evitando il fenomeno dei c.d. "rifugiati in orbita" (cui ha riguardo l'impianto del regolamento Dublino III) e la necessità di tutela dei diritti fondamentali dei richiedenti protezione.

In presenza di una decisione formalmente corretta, qui riveduta in applicazione di clausola discrezionale, si ritiene sussistano i presupposti per compensare le spese di lite

### P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, decidendo sul ricorso in epigrafe:

- Accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla il provvedimento [redacted] emesso dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo – Unità Dublino nei confronti del ricorrente.

- Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 30.3.2020

la Presidente  
Luciana Sangiovanni

Firmato Da: PRATESI CECILIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 284b05e080d9395e8b06be197c89846fe - Firmato Da: SANGIOVANNI LUCIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5501e7f3b7fa52805c7054a8951e7f3b

